CAMERA DEI DEPUTATI N. 2304-A

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI)

(Relatore: **BOTTA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 28 gennaio 1981 (Stampato n. 1244)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(FORLANI)

E DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(NICOLAZZI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 2 febbraio 1981

—

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 899, recante differimento del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali, e modifica alla legge 10 dicembre 1980, n. 845, concernente la protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza

Presentata alla Presidenza il 23 febbraio 1981

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nell'ambito della suddivisione delle funzioni tra Stato e regioni attuato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono state fatte rientrare tra le competenze dello Stato quelle relative ai bacini idrografici a carattere interregionale (articolo 89 del citato decreto del Presidente della Repubblica). Il permanere di tale competenza era sottoposto alla condizione che entro il 31 dicembre 1979 si dovesse provvedere alla riforma della Amministrazione dei Lavori pubblici. Al contrario, in caso di mancato rispetto del termine prefissato, le funzioni per i settori indicati sarebbero state delegate alle regioni a statuto ordinario.

Alla citata data, il Governo si adoperò a presentare un progetto di legge che aveva il precipuo scopo di dare una prima ristrutturazione al Ministero dei lavori pubblici, dopo che, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616, quest'ultimo si trovava privato, non solo di essenziali funzioni fino a quella data di sua esclusiva competenza, ma anche di personale qualificato ed esperto passato anch'esso alle amministrazioni regionali.

Nell'attesa, quindi, che il Parlamento provvedesse all'approvazione del disegno di legge di riforma, si rese necessaria una proroga del termine stabilito all'articolo 89, che fu differito al 31 dicembre 1980 con la legge 7 luglio 1980, n. 298, di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 152.

Va, in questa sede, ricordato anche che detta legge di conversione veniva approvata dopo che due decreti-legge (decreto-legge 19 dicembre 1979, n. 654, e 28 febbraio 1980, n. 36) non avevano ricevuto la conversione in legge nei termini costituzionali.

Voglio ricordare come nel corso dell'esame e della relativa discussione dei progetti di legge di conversione dei vari decreti-legge emanati, proprio da questa Commissione, tenuto conto anche della contestuale presenza al Senato di provvedimenti per la difesa del suolo, siano state sviluppate, approfondite, la quasi totalità delle tematiche in materia, con un confronto, che, se pure circondato da contrasti, si è dimostrato costruttivo così da arrivare al convincimento della necessità di una proroga del termine dell'articolo 89.

Nel 1980, la Commissione lavori pubblici, pur nei ritardi provocati dalle contingenze delle vicende parlamentari che oramai contraddistinguono la legislatura, intraprese l'esame del disegno di legge di riforma (n. 1208). Non ho preoccupazione ad ammettere la esiguità e la superficialità del provvedimento rispetto alle reali esigenze di riorganizzazione dell'amministrazione centrale. Fu aperta una discussione costruttiva, dove vennero individuate le incongruenze e le mancanze della legge, con la impostazione di soluzioni che invece tenessero conto dei settori, delle materie di cui il nuovo Ministero doveva farsi carico nella programmazione e gestione della cosa pubblica. Di fronte ad un consenso politico sulla necessità di ricostruire un sistema organizzativo, secondo le istanze sollevate da tutte le parti, e nella volontà di iniziare un lavoro di non limitate dimensioni, intervenne il conflitto con la Commissione Affari costituzionali che ha rivendicato la competenza primaria.

Ciò è avvenuto nel primo mese di quest'anno, con una decisione che stabilisce la competenza primaria alla Commissione Affari costituzionali, e con il relativo trasferimento del disegno di legge da questa Commissione a quella. È chiaro che alle condizioni descritte, il provvedimento non poteva essere approvato nei termini utili.

Come già accennato e come è noto, l'altro provvedimento in diretta correlazione con la proroga dell'articolo 89 e con la riforma del Ministero dei lavori pubblici e quello sulla difesa del suolo, all'esame presso le Commissioni riunite Lavori pubblici e Agricoltura del Senato.

Allo stato attuale, i progetti riguardanti il settore sono il disegno di legge n. 811 di iniziativa governativa, il n. 439 di iniziativa socialista, il n. 1134 di iniziativa DC, e infine il disegno di legge n. 491 di iniziativa MSI.

I lavori per l'esame dell'insieme delle iniziative legislative sono andati a rilento. I ritardi si sono ancor più accumulati quando le Commissioni competenti decisero di sospendere l'esame stesso, in attesa del provvedimento comunista, più volte preannunciato, ma non ancora concretizzatosi in un articolato.

Per quanto ricordato, risulta di tutta evidenza che il quadro normativo nel corso del 1980 non ha ricevuto l'auspicata definizione e pertanto sussiste ancora la necessità di dover assicurare lo svolgimento di compiti attualmente espletati dalla Amministrazione dello Stato.

Ciò in considerazione del fondamentale fatto che l'Amministrazione dei lavori pubblici è preposta, nel momento attuale, al compito di attuare il programma straordinario in materia di opere idrauliche previste all'articolo 34 della legge finanziaria n. 843 del 1978, compito che si è materialmente sostanziato nell'avviare la realizzazione di oltre il 70 per cento delle opere programmate.

Al fine proprio di accelerare l'emanazione del provvedimento della difesa del suolo il Governo, di fronte all'urgenza oramai improcrastinabile di interventi di assetto nel territorio, ha preannunciato di attuare uno stralcio dei progetti in esame presso il Senato, allo scopo di poter utilizzare, in termini ragionevolmente brevi, gli stanziamenti già predisposti nel settore. Il Senato, in sede redigente, sulla base anche delle istanze e delle proposte governative, si farà carico di provvedere a detto stralcio (Senato: sedute delle Commissioni riunite 8ª e 9ª del 27 gennaio 1981, e del 12 febbraio 1981).

La situazione sinteticamente esposta, la quale, pur se presenta ancora aspetti negativi e incongruenti, sta però anche ad evidenziare, con riferimento anche all'anno scorso, uno sforzo comune politico di portare a compimento un'opera, di non piccola entità, con risvolti economici e sociali di notevoli dimensioni e con effetti che andranno ad interessare tutto il territorio nazionale in una visione organica del settore, motiva l'urgenza e la necessità di approvare il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 899, con il quale il Governo ha disposto l'ulteriore differimento al 3 dicembre del più volte rimandato termine indicato dal secondo comma dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

Ciò avrebbe come prima conseguenza la continuità dell'impiego amministrativo e finanziario dello Stato nell'attuazione del programma intrapreso per quanto riguarda gli interventi nei bacini idrografici a carattere interregionale evitando in tal modo di creare pregiudizio al programma avviato e finalizzato, come è noto, a conseguire un sufficiente grado di sicurezza idraulica evitando altresì quella soluzione di continuità che verrebbe a verificarsi qualora le funzioni al momento riservate allo Stato dovessero essere svolte per delega, alle regioni. In assenza, infatti, della conversione in legge del decreto in esame, si verrebbe a verificare il subentro delle regioni a statuto ordinario nell'espletamento delle funzioni e ove si consideri che in uno stesso bacino idrografico sarebbero legittimate ad operare più regioni, si può facilmente intuire il ritardo causato dalle enormi difficoltà che detto passaggio di competenze verrebbe a determinare nell'attuazione del programma delle opere idrauliche che dovrebbe essere concordato fra tutte le regioni interessate.

Inoltre, nel caso di mancata conversione del decreto-legge, lo Stato sarebbe impossibilitato ad eseguire interventi urgenti dipendenti da calamità naturali che avessero a sconvolgere l'attuale assetto idraulico e idrogeologico dei bacini interregionali.

L'articolo 2 del disegno di legge in esame stabilisce che per la realizzazione degli interventi per la protezione del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza disposti con legge 10 dicembre 1980,

n. 845, il personale di cui all'articolo 3 della citata legge, assunto dal ministro dei lavori pubblici, assegnato al provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna e all'ufficio speciale per le opere marittime di Ravenna e appartenente alle seguenti qualifiche:

ingegneri;

consiglieri;

geometri;

coadiutori;

potrà anche essere in soprannumero rispetto a quello previsto all'articolo 3.

Le unità assunte saranno riassorbite nella misura del cinquanta per cento delle future vacanze che si verificheranno nei rispettivi ruoli.

Nel dibattito in Commissione lavori pubblici di giovedì 19 febbraio 1981, dopo aver acquisito i pareri favorevoli per la conversione in legge delle Commissioni I e V si è respinto un emendamento del gruppo comunista che sollecitava la rideterminazione dei bacini idrografici a carattere interregionale, il trasferimento di uffici ministeriali alle regioni con eccezioni di altri, il recepimento delle regioni, con proprie leggi, delle opere idrauliche classificate di seconda categoria e delegate alle stesse e che dovrebbero trovare soluzioni di realizzazione anche attraverso forme consortili.

Ebbene queste richieste riconfermano la necessità di un approfondimento organico e devono trovare risposta nella più volte sollecitata legge sulla difesa del suolo e non certamente nella richiesta di proroga di un anno su una complessa materia di rilevante interesse nazionale.

Concludendo, per l'insieme delle ragioni su esposte, ritengo di dover proporre l'approvazione del disegno di legge n. 2304 di conversione del decreto-legge n. 899 nel testo trasmesso dal Senato.

BOTTA, *Relatore.*

TESTO DEL SENATO	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 899, recante differimento del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Le assunzioni di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1980, n. 845, sono effettuate anche in soprannumero. Le unità così assunte saranno riassorbite nella misura del cinquanta per cento dalle future vacanze che si verificheranno nei rispettivi ruoli.	*Identico.*